

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE RESIDENCE DEI
NONNI FELICI IN SIGLA:
SOC. COOP. RESIDENCE DEI
NONNI FELICI.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUGO RA VIA SANT'ANDREA 42/2

Numero REA: RA - 215821

Codice fiscale: 02594970390

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

	legge 8 novembre 1991 n.381, ed è quindi considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente, anche ai	
	fini delle agevolazioni fiscali previste per la cooperazione.	
	Infine i componenti convengono che la società sarà retta e	
	regolata dallo statuto, recante le norme relative al	
	funzionamento della società, che qui di seguito si indicano:	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I: TIPO - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1) - E' costituita una società cooperativa a mutualità	
	prevalente con la denominazione "SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE RESIDENCE DEI NONNI FELICI" , in sigla (da usare nei	
	modi e termini di legge) "SOC. COOP. RESIDENCE DEI NONNI	
	FELICI" .	
	Essa può intrattenere rapporti con terzi non soci.	
	Ai sensi dell'articolo 2522 del codice civile e sino a	
	quando concorrano le condizioni previste dall'articolo 2519,	
	2° comma, del codice civile, troveranno applicazione, in	
	quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità	
	limitata.	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo	
	Amministrativo nell'apposito Albo previsto dall'articolo	
	2512 del codice civile.	
	Art.2) - La società cooperativa ha sede nel Comune di LUGO	
	(RA), all'indirizzo risultante presso il Registro delle	

	Imprese.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice	
	decisione dell'organo amministrativo che è abilitato al	
	deposito delle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del	
	Registro delle Imprese.	
	Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello	
	indicato.	
	La società potrà istituire o sopprimere, nei modi consentiti	
	dalla legge, sedi secondarie con o senza stabile	
	rappresentanza, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia	
	in Italia che all'estero.	
	Il domicilio dei soci (da intendersi come indirizzo, numero	
	di fax o indirizzo di posta elettronica, anche certificata),	
	per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello	
	risultante dal libro dei soci.	
	Art. 3) - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060	
	e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei	
	soci.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'articolo 2484 Codice Civile nonchè negli altri casi	
	previsti dalla legge.	
	TITOLO II: SCOPO - OGGETTO	

	Art.4) - La cooperativa si propone, con spirito	
	mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso la gestione di servizi socio-sanitari,	
	assistenziali ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a),	
	della legge 8 novembre 1991, n.381. Il tutto con l'obiettivo	
	di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno	
	delle famiglie e di persone disagiate, nei settori	
	dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza	
	sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a	
	favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per	
	assicurarne le migliori condizioni di vita sotto il profilo	
	morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e	
	rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di	
	emarginazione e di disagio sociale, contribuendo al	
	potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la	
	qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione	
	di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza	
	finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere	
	forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di	
	intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla	
	condizione personale, familiare o sociale, sia	
	gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro	

	possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire	
	ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore	
	dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività	
	lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle	
	ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci	
	lavoratori intendono perseguire nella propria sfera	
	individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e la prestazione della propria attività	
	lavorativa a favore della cooperativa, continuità di	
	occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali.	
	Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza una	
	impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale	
	partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo	
	sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività	
	finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e	
	professionale, al recupero ed alla valorizzazione delle	
	risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in	
	stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica,	
	psichica o sensoriale.	
	La società potrà comunque avvalersi, nei limiti previsti	
	dalla legge per le cooperative sociali a mutualità	
	prevalente, della collaborazione autonoma o subordinata di	
	lavoratori non soci.	

	Nel caso siano ammessi anche soci fruitori o utenti, la	
	cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci cooperatori i servizi sociali che costituiscono	
	l'oggetto dell'attività della cooperativa.	
	La tutela dei soci cooperatori verrà esercitata dalla	
	Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e	
	dei Regolamenti Interni.	
	I soci lavoratori della Cooperativa:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	in relazione al tipo e alla qualità dell'attività svolta	
	nonchè alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro	
	necessarie alla cooperativa stessa.	
	Il socio lavoratore stabilisce (con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo)	
	un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma	

	subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma	
	derivano i relativi effetti di natura fiscale e	
	previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici	
	rispettivamente previsti dalla legge, nonchè, in quanto	
	compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre	
	leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la	
	Legge 3 Aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi	
	dell'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381,	
	e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi,	
	nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni	
	lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via	
	prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di	
	particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a	
	particolari categorie, anche di non soci, come meglio	
	risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo	
	scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.	
	111-septies disp. att. c.c.).	
	Art.5) - La Cooperativa, in conformità al proprio scopo	
	mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci	

	cooperatori, si propone di perseguire gli scopi sopra	
	riferiti promuovendo ed esercitando le seguenti attività:	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi	
	socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di	
	animazione a favore di singoli e della collettività nonché	
	di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento,	
	anche lavorativo, di minori in età lavorativa in situazioni	
	di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:	
	1) l'organizzazione e la gestione di strutture adibite	
	all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale,	
	socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini,	
	giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	2) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti,	
	giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione	
	di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;	
	3) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili	
	nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie,	
	centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri	
	educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a	
	domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima	
	infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e	
	servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o	
	fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;	
	4) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	

	centri di aggregazione, centri di attività culturale e	
	ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza,	
	ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e	
	ogni altro servizio volto alla formazione, informazione,	
	socializzazione e assistenza a favore in particolare di	
	minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	5) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	centri diurni, case protette, case di riposo, residenze	
	sanitarie assistite e ogni altro servizio volto	
	all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e	
	all'innalzamento della qualità della vita delle persone	
	anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni	
	sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;	
	6) la gestione di servizi territoriali integrati per	
	l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e	
	culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti,	
	immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi	
	compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi	
	istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri,	
	centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite,	
	centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e	
	centri di accoglienza per immigrati;	
	7) la gestione di attività complementari all'insegnamento a	
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e	
	stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che	

	rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	8) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la	
	promozione di attività e servizi volti all'inclusione	
	sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria	
	dei migranti anche tramite azioni di mediazione	
	interculturale, sociale e dei conflitti;	
	9) la gestione di strutture e progetti di accoglienza,	
	protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti	
	protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso	
	di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria,	
	provvedendo ove necessario anche alla consulenza per	
	l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di	
	documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;	
	10) l'organizzazione e gestione di attività e servizi a	
	favore di persone in condizioni di detenzione o internamento	
	in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi	
	alle misure alternative alla detenzione e al lavoro	
	all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e	
	lavorativo;	
	11) l'organizzazione e gestione di attività e servizi di	
	contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;	
	12) la promozione e la gestione di attività e servizi di	
	natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed	
	educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento	
	e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed	

	emotive delle persone disabili e in generale delle persone	
	in condizioni di bisogno o svantaggio;	
	13) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	studi professionali sanitari e/o parasanitari integrati con	
	attività socio sanitarie e servizi socio sanitari	
	territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e	
	riabilitazione funzionale; consultori familiari;	
	14) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	centri di salute mentale, presidi di tutela della salute	
	mentale: centro diurno psichiatrico, struttura residenziale	
	psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutturare	
	residenziali a carattere comunitario per persone a rischio	
	psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale;	
	15) l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e	
	accompagnamento di minori, persone diversamente abili e	
	soggetti svantaggiati con mezzi idonei;	
	16) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari,	
	lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la	
	formazione, la qualificazione e l'aggiornamento	
	professionale nei settori di intervento della cooperativa a	
	favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di	
	elevare il grado delle prestazioni;	
	17) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di	
	attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle	
	attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari,	

	socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi	
	per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in	
	difficoltà;	
	18) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della	
	gestione di impianti e strutture sanitarie, educative,	
	ricreative, culturali, formative e assistenziali;	
	19) l'organizzazione e gestione di servizi/sportelli	
	informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego,	
	sportelli di promozione turistica, punti informa giovani,	
	sportelli di informazione sociale e sanitaria per i	
	cittadini, sportelli di accoglienza per le persone migranti;	
	20) l'organizzazione e gestione di centri culturali di	
	formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione	
	espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte,	
	biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori	
	artistici sperimentali, scuole di musica, ecc. con	
	possibilità di residenze;	
	21) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in	
	particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale	
	di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni	
	d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di	
	condizioni socio-economiche e culturali;	
	22) l'organizzazione e gestione di attività e servizi socio	
	sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni	

	di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di	
	assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti,	
	nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla	
	povertà e all'esclusione sociale;	
	23) l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali	
	ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative	
	alle problematiche educative, culturali e sociali, a	
	carattere nazionale e internazionale;	
	24) la produzione e la diffusione, a fini didattici e	
	documentaristici o in occasione di manifestazioni	
	socio-culturali, di materiale informativo e documentario;	
	25) la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra	
	enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento	
	di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita	
	dalle leggi vigenti; la stipula di contratti e convenzioni	
	con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture	
	sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti	
	di formazione pubblici e privati, la partecipazione ad	
	appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere	
	servizi inerenti all'oggetto sociale;	
	26) l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici	
	finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e	
	scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione	
	motoria e psicomotoria.	
	Le superiori attività saranno realizzate anche con il	

	patrocinio, con i contributi e la collaborazione della	
	Comunità Europea, della Presidenza del Consiglio e dei	
	Ministeri interessati, della Regione, delle Provincie, dei	
	Comuni, degli Istituti universitari del settore, delle ASL e	
	degli organismi scientifici e non, nazionali ed	
	internazionali interessati agli scopi di cui sopra.	
	La Cooperativa potrà altresì procedere alla costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale ed all'adozione di	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	legge n.59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè - nel	
	rispetto ossequioso delle modalità, dei limiti e dei divieti	
	previsti dalla Legge - compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti	
	ai medesimi, tra i quali:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe	
	e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni	
	strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al	

	raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione	
	di qualsiasi attività di collocamento;	
	b) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel	
	tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	c) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	Potrà altresì compiere, dal lato passivo, le operazioni	
	finanziarie reputate necessarie o utili per il	
	raggiungimento dell'oggetto sociale;	
	La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed	
	agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra	
	natura, previste dalle normative regionali, nazionali e	
	comunitarie attuali e future.	
	Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel	
	pieno rispetto delle normative vigenti in materia, solo dopo	
	avere ottenuto le eventuali necessaria autorizzazione e/o	
	iscrizione in appositi albi, elenchi o registri (ordinari e	
	speciali), con le modalità previste dalla Legge e con	
	l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti	
	aventi gli specifici requisiti professionali richiesti dalla	
	Legge.	

	TITOLO III: SOCI	
	Art.6) - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi	
	dovranno essere non meno di tre e tutti persone fisiche; se	
	successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene	
	inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale	
	la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e	
	legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la	
	propria attività lavorativa per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della	
	cooperativa; precisato che, ai sensi dell'articolo 10 della	
	legge n.381/1991, alle cooperative istituite ai sensi della	
	presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla	
	legge 23 novembre 1939, n.1815; possono però essere ammessi	
	come soci lavoratori anche elementi tecnici ed	
	amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della Cooperativa;	
	b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale,	
	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della	
	cooperativa;	

	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art.9 della legge	
	n.381/1991, disponibili a prestare la propria attività	
	gratuitamente, per fini di solidarietà;	
	d) - nel caso la cooperativa abbia almeno nove soci, le	
	persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia	
	previsto - ai sensi dell'articolo 11 della legge n.381/1991	
	- il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle	
	superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate	
	categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376,	
	2540 e 2542 del codice civile.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	Art.7) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta,	
	inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con	
	consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta,	
	specificando:	
	a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di	
	nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se	
	soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice	
	fiscale, nominativo della persona fisica delegata a	
	rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha	

	deciso l'adesione;	
	b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva	
	attività svolta;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere il	
	cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall'articolo 2525 del	
	codice civile;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro novanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	

	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In	
	tal caso l'ammissione dovrà essere nuovamente deliberata.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo	
	ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la	
	delibera diventerà inefficace.	
	Art.8) - I soci ammessi sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo articolo 21;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel	
	regolamento aziendale, salvo che si tratti di soci	
	"Fruitori" o "Utenti";	
	d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma	
	dell'articolo 2528 Codice Civile.	

	E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad	
	altre cooperative o società che perseguono identici scopi	
	sociali o che comunque esplicino attività concorrente,	
	salva espressa autorizzazione da parte dell'assemblea dei	
	soci, sentito l'organo amministrativo.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio, salva sempre l'autorizzazione di cui sopra.	
	Art.9) - I soci cooperatori hanno diritto a concludere	
	rapporti mutualistici con la società, secondo le regole	
	stabilite dal presente statuto e dal regolamento	
	mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità	
	della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di	
	soddisfare gli interessi dei soci medesimi.	
	Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre	
	con i soci cooperatori che ne facciano richiesta,	
	compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la	
	necessità di rispettare il principio di parità di	
	trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra	
	indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la	
	cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini,	
	diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali	
	rientranti nell'oggetto sociale.	

	Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le	
	persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte	
	a prestare gratuitamente la loro attività a favore della	
	società; ai soci volontari può essere corrisposto soltanto	
	il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dall'assemblea per la totalità dei soci.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del	
	libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante	
	la vita della società, quello della metà del numero	
	complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune	
	iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della	
	società.	
	I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili	
	della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione	
	dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione	
	di ristorni ai soci volontari.	
	Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le	
	disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142, relative ai	
	soci lavoratori.	
	Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e	

	del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le	
	seguenti precisazioni:	
	1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla	
	remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di	
	distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545- <i>quinquies</i>	
	c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;	
	2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si	
	applicano anche ai soci volontari;	
	3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art.	
	2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme	
	sulle società per azioni o sulle società a responsabilità	
	limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;	
	4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci	
	in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);	
	5) - anche per la cessione delle partecipazioni dei soci	
	volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori	
	(art. 2530, comma 1, c.c.);	
	6) - si applica ai soci volontari la regola del voto	
	capitario (art. 2538 c.c.);	
	7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai	
	soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non	
	possono far parte i soci volontari.	
	TITOLO IV: RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art.10) - La qualità di socio si perde per recesso,	
	decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento	

	della persona giuridica socia.	
	Art.11) - I soci, possono recedere dalla società nei casi	
	previsti dalla legge, nonchè ove abbiano perduto i requisiti	
	per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di	
	trasferimento.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla	
	ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	Art.12) - La decadenza è pronunciata dall'organo	
	amministrativo nei confronti dei soci interdetti o	

	inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di	
	legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure	
	nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi	
	ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della	
	cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere la	
	decadenza per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il	
	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza	
	limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della	
	comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art.13) - L'esclusione sarà deliberata dall'organo	
	amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti e dalle deliberazioni ritualmente adottate	
	dall'assemblea dei soci o dal rapporto mutualistico.	
	b) che senza giustificato motivo e pur dopo formale	
	sollecitazione e diffida si renda moroso per oltre tre mesi	
	nel versamento delle quote sociali o dei pagamenti di quanto	
	dovuto alla cooperativa;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal presente statuto;	

	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	Nel caso di cui alla lettera b) il Socio inadempiente deve	
	essere invitato dall'Organo Amministrativo a mettersi in	
	regola a mezzo lettera raccomandata e l'esclusione può aver	
	luogo solo trascorso un mese da detto invito ed il socio si	
	mantenga inadempiente.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la	
	cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8	
	lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione	
	il socio può proporre opposizione al Tribunale competente	
	per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
	In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere	
	effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di	
	opposizione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art.14) - Le deliberazioni adottate in materia di decadenza	
	ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante	
	raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le	
	richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale	
	diniego da parte della Cooperativa.	
	Art.15) - I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno	

	soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi	
	effettivamente versato a cui aggiungere l'eventuale	
	sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità	
	dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali	
	importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23 del	
	presente statuto e decurtate le perdite imputabili al	
	capitale, in proporzione alle quote possedute, sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale si è verificato il tutto, comunque,	
	nell'assoluto rispetto della procedura e delle modalità	
	stabilite dalla Legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi alla	
	approvazione del bilancio. In ogni caso (e sempre nel	
	rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla Legge)	
	l'organo amministrativo potrà, quando vi sia fondato motivo	
	di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate	
	il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi	
	legali, entro il termine massimo di cinque anni	
	dall'approvazione del suddetto bilancio.	
	Art.16) - In caso di morte del socio il diritto degli eredi	
	al rimborso della quota da lui effettivamente versate si	

	matura, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi del	
	socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere	
	di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in	
	caso di pluralità di eredi debbono nominare un	
	rappresentante comune.	
	L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro	
	sessanta giorni dalla richiesta.	
	Art.17) - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi	
	del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il	
	rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei	
	centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti	
	articoli 15 e 16.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva	
	comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla	
	riscossione e la nomina di un unico delegato alla	
	riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la	

	società per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione	
	della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo	
	stato di insolvenza della società.	
	Nello stesso modo e nello stesso termine saranno	
	responsabili gli eredi del socio defunto.	
	Per quanto non previsto per i casi di recesso, decadenza,	
	esclusione e morte si applicano le norme di cui agli	
	articoli 2531 e seguenti del codice civile, che prevalgono,	
	per le parti cogenti, su quanto convenuto nel presente atto.	
	TITOLO V: TRATTAMENTO DEI SOCI	
	Art.18) - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di	
	parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio quale "lavoratore associato", la disciplina della	
	prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa	
	retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in	
	genere sono regolate da appositi regolamenti, che non	
	possono essere deteriori rispetto alla legislazione del	
	lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto	
	applicabili, e che determinano i criteri e le regole	
	inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la	
	società ed i soci.	
	I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti	

	dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Art.19) - I regolamenti di cui all'articolo precedente,	
	salva l'osservanza dei limiti inderogabili previsti dalla	
	Legge, possono prevedere la riduzione dell'orario o la	
	sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato	
	rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od	
	in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli	
	organici della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi	
	continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo	
	indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di	
	cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza	
	per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di	
	nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso	
	in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per	
	contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure	
	all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione	
	di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità	
	analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori	
	in quanto applicabili.	
	TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	

	Art.20) - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote il cui importo non dovrà essere	
	inferiore al minimo di legge.	
	Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui	
	complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 23;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal	
	sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti,	
	decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori	
	defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni	
	altro fondo od accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o	
	investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci	
	cooperatori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Art.21) - La quota del capitale sociale sottoscritto in	

	denaro potrà essere versata in più soluzioni e più	
	precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile.	
	Art.22) - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore	
	della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con	
	effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	

	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	Art.23) - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	e degli eventuali allegati previsti dalla legge, il tutto da	
	compilarsi con criteri di oculata prudenza nel rispetto	
	delle norme inderogabili e redige la relativa relazione	
	indicando specificatamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e	
	statutari in conformità con il carattere cooperativo della	
	società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	In particolare gli amministratori (ed i sindaci se nominati)	
	documentano - in tale relazione sulla gestione (e nella	
	relazione dei sindaci) - i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.	

	2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità	
	dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali	
	ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre	
	1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile.	
	A tal fine, essi devono nel dettaglio evidenziare:	
	– il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa	
	mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di	
	organizzazione dell'attività mutualistica della società a	
	beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale	
	(eventualmente, se del caso, evidenziando le percentuali di	
	impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto	
	sociale);	
	– i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	– i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in	
	altre società;	
	– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci	
	cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi	
	dalla società, e della relativa remunerazione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese	
	e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le	

	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione individuato dall'assemblea;	
	b) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva	
	legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia	
	durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui	
	all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso,	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della	
	variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi	

	al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato	
	dall'istituto Nazione di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili	
	stessi sono stati prodotti. In alternativa a ciò, l'organo	
	amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	
	società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti	
	all'art. 2529 c. c.;	
	e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori,	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsione del 3°	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278	
	(approvazione del regolamento relativo alla concessione di	
	appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla	
	costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di	
	lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni;	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a	
	scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che	
	approva il bilancio.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la	
	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera a), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	

	lettera b) o, fatto salvo in tal caso anche quanto indicato	
	alla lettera a), a quello previsto dalla lettera f).	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta	
	dell'Organo Amministrativo, in ordine all'erogazione del	
	ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	In particolare il criterio di imputazione delle somme che la	
	cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorno	
	sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali	
	relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai	
	soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai	
	soci nella società, comunque nel rispetto dell'art.	
	2545-sexies c.c.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel	
	bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2, c.c. come	
	costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio	
	sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la	
	società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire	
	ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale	
	delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle	
	totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà	
	deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a	

	ciascun socio in alternativa:	
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui	
	emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere	
	conforme al dettato legislativo.	
	L'assemblea comunque:	
	a1) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b1) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c1) non potrà mai distribuire le riserve o i fondi destinati	
	a riserva straordinaria o a fini mutualistici fra i soci	
	cooperatori;	
	d1) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO VII: ORGANI SOCIALI	
	Art.24) - Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	

	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo	
	preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea delibere	
	la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	- ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art.25) - L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e	
	le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al	
	presente Statuto, obbligano tutti i soci.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo di	
	convocazione (presso la sede sociale o altrove, purchè in	
	Italia), la data della prima e della seconda convocazione	
	(che deve essere fissata non prima del giorno successivo	
	alla prima), da trasmettersi a mezzo raccomandata (anche a	
	mano) con avviso o ricevuta di ricevimento, da spedirsi	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini	
	sopra detti, anche con altri mezzi idonei, che consentano di	
	provare che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se	
	nominati sono informati o presenti alla riunione e nessuno	
	si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'ordine	

	del giorno. A tal fine, l'Amministratore o il Sindaco che	
	non sarà presente dovrà, prima della riunione, rilasciare	
	una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali,	
	dalla quale risulti che è informato della riunione stessa,	
	degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in	
	votazione e che non si oppone alla trattazione degli stessi.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	Art.26) - L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli eventuali emolumenti da	
	corrispondere agli amministratori, per la loro attività	
	collegiale; determina la retribuzione annuale dei sindaci	
	(per l'intera durata del loro incarico) in occasione della	
	relativa nomina;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	

	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	L'assemblea delibera altresì sulle modificazioni dell'atto	
	costitutivo e dello statuto sociale, sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei	
	liquidatori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno, per	
	l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, entro	
	i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio	
	sociale. Tale termine può essere aumentato (a non più di	
	centoottanta giorni dalla detta chiusura) qualora la società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo	
	richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società; in tali casi l'organo	
	amministrativo segnalerà nella relazione di cui all'art.2428	
	c.c. le ragioni della dilazione.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo	
	amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Le proposte di delibera oggetto della futura assemblea, con	
	particolare riferimento al progetto di bilancio, devono	
	essere illustrate dagli amministratori nel modo più	

	semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci	
	giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	Art.27) - L'assemblea, è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino	
	almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e	
	delibera a maggioranza assoluta dei presenti; per deliberare	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale,	
	lo scioglimento anticipato della cooperativa e la nomina dei	
	liquidatori e negli altri casi dalla Legge o dal presente	
	Statuto sociale a questi equiparati, occorrerà però in ogni	
	caso il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti spettanti ai soci.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o per appello nominale, comunque sempre con	
	scrutinio palese.	
	Art.28) - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che	
	risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea anche da	
	altra persona fisica socia; ogni delegato non può	
	rappresentare più di sette soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	

	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni	
	dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In	
	nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole	
	di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile	
	integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	Art.29) - L'assemblea, è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o,	
	in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'assemblea e dal segretario (o dal Notaio	
	quando il verbale venga redatto per atto pubblico).	
	- ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art.30) - La società è amministrata da un Amministratore	
	Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, il cui	
	numero viene determinato dall'assemblea all'atto della	
	relativa nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra	
	soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato	
	(sino a revoca o dimissioni) ovvero per il minor periodo	

	stabilito dall'assemblea all'atto della relativa nomina.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il consiglio di	
	amministrazione è stato ricostituito.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Il componente del Consiglio di Amministrazione che rinunzi	
	all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio	
	d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se	
	nominato; la rinuncia ha effetto immediato, se rimane in	
	carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o,	
	in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del	
	consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei	
	nuovi amministratori.	
	Se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo	
	amministratore, decade l'intero consiglio. In questo caso,	
	l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata	
	d'urgenza dagli altri membri del Consiglio di	
	Amministrazione ovvero dal collegio sindacale (se nominato),	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	Art.31) - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi	
	poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	società, salvo le limitazioni che risultano dall'atto di	
	nomina. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo,	
	all'Organo Amministrativo:	

	a)- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b)- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	c)- compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d)- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività. Fra gli altri: vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione,	
	compreso leasing, presso Istituti di credito di diritto	
	pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione	
	in banca, compresa la richiesta e assunzione di sovvenzioni	
	e mutui concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie;	
	cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare,	
	quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in	
	genere;	
	e)- concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	f)- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g)- conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, e nominare eventualmente il direttore	
	determinandone le funzioni e la retribuzione;	

	h)- assumere e licenziare il personale della società	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni; convenire	
	collaborazioni coordinate e continuative; dare incarichi a	
	professionisti;	
	i)- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza	
	e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;	
	l)- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente	
	Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	m)- deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	
	stabilimenti operativi non aventi carattere di sede	
	secondaria né di succursale.	
	La superiore elencazione è da ritenersi a titolo	
	esemplificativo e non tassativo.	
	Art.32) - Il consiglio di amministrazione, qualora non vi	
	abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge	
	fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente che	
	sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. In tal	
	caso il consiglio medesimo determina il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega; esso può	
	sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a	

	sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere	
	delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 nonchè i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci.	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il	
	presidente o in sua assenza o impedimento il vice	
	presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla	
	maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale	
	(ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima	
	di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più	
	breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal	
	presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In	
	mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere	
	più anziano di età.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa	
	disposizione della legge o del presente statuto.	

	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della	
	seduta e dal segretario.	
	Art.33) - La rappresentanza legale della società di fronte a	
	qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte	
	ai terzi, nonchè la firma sociale, spetta all'Amministratore	
	Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo	
	precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.	
	Il Legale rappresentante della società è autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione, nonchè institori e	
	procuratori speciali della società.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vice Presidente.	
	- COLLEGIO SINDACALE	

	Art.34) - Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è	
	obbligatoria ai sensi di legge o quando i soci delibereranno	
	di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà	
	di tre membri effettivi (tra cui il Presidente) e da due	
	supplenti, tutti revisori contabili, eletti dall'assemblea	
	che determina anche il compenso loro dovuto per l'intera	
	durata dell'incarico.	
	I sindaci dureranno in carica tre esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	Art.35) - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla	
	l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza	
	delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare	
	tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio	
	alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a	
	norma di legge; partecipa alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni	
	attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	
	effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro	
	stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale,	
	dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo	
	amministrativo e il Collegio Sindacale devono	
	specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione	

	sociale per il conseguimento degli scopi statutari e	
	mutualistici.	
	TITOLO: VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.36) - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	società ai sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere	
	alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci.	
	Art.37) - In ogni caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi	
	eventualmente maturati loro spettanti, deve essere devoluto	
	alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art.38) - Per meglio disciplinare il funzionamento interno	
	della società, l'Organo amministrativo potrà (o, nei casi in	
	cui ciò sia necessario per legge, dovrà) elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'assemblea dei soci che li approverà con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	Art.39) - La società si conforma secondo il tipo della	
	Cooperativa a mutualità prevalente, pertanto, ove già non	
	espressamente previste, si intendono qui di seguito	
	riportate tutte le relative prescrizioni e limitazioni con	
	particolare riferimento agli articoli 2512, 2513 e 2514 del	

	codice civile (ed eventuali successive modificazioni), salvo	
	quanto disposto della legge 8 novembre 1991 n.381 e	
	dall'articolo 111-septies disp. att. cod. civ.; tali	
	prescrizioni e limitazioni dovranno essere comunque	
	rispettate anche in presenza di norme statutarie o	
	regolamentari eventualmente difformi.	
	L'organo amministrativo documenterà la condizione di	
	prevalenza nella nota integrativa al bilancio	
	evidenziandone contabilmente i parametri e procederà agli	
	altri adempimenti conseguenti alla natura ed allo scopo	
	della presente cooperativa (sociale a mutualità prevalente).	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a	
	mutualità prevalente si applica la previsione di cui	
	all'art. 2545-octies del Codice civile.	
	Nel caso che la cooperativa - essendo variate la	
	composizione della compagine sociale e/o le dimensioni	
	dell'impresa sociale (o per essersi comunque verificati	
	altri eventi a tal fine rilevanti) - non potesse essere più	
	regolata dalle norme relative alla s.r.l., dovendosi dunque	
	conformare a quelle della s.p.a., l'organo amministrativo	
	dovrà immediatamente convocare l'assemblea per procedere	
	alla modifiche statutarie conseguenti e dar luogo senza	
	indugio agli altri adempimenti per ciò necessari.	
	Art.40) - La presente cooperativa è retta e regolata dalle	
	norme dettate dal presente statuto sociale, che forma parte	

	integrante dell'atto costitutivo.	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in	
	tema di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui	
	la cooperativa stessa opera;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4	
	dicembre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali,	
	le norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	Il presente atto, dattiloscritto a norma di legge da persona	
	di mia fiducia e scritto in parte di mio pugno su	
	cinquantacinque pagine di quattordici fogli, è stato da me	
	Notaio letto ai comparenti che, da me interpellati, lo hanno	
	dichiarato conforme alla loro volontà.	
	Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti quaranta.	
	Firmato: Di Marco Mario; Longo Graziella Franca; Di Marco	
	Gianluca; Andrea Ruggeri Cannata Notaio	

[illegible]

53 di 53